



# AGRICOLTURA BIOLOGICA


**Benessere animale e sostenibilità ambientale in ambito zootecnico**

REGOLAMENTO (UE) 2018/848

**ANTONIO MARCONE**



## IMPIANTO NORMATIVO – ELENCO DEGLI ATTI



## IMPIANTO NORMATIVO – ELENCO DEGLI ATTI

<b>REGOLAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO</b>	
RP1	Regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
RP2	Regolamento (UE) 2020/1693 del parlamento europeo e del consiglio dell' 11 novembre 2020 che modifica il regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici per quanto riguarda la sua data di applicazione e alcune altre date in esso previste.

## IMPIANTO NORMATIVO – ELENCO DEGLI ATTI

<b>REGOLAMENTI DI ESECUZIONE</b>	
RE1	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della commissione del 26 marzo 2020 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli stati membri sono tenuti a trasmettere
RE2	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2042 della commissione del 11 dicembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/464 per quanto riguarda la sua data di applicane e talune altre date pertinenti al fine dell'applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio relativo alla produzione biologica
RE3	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della commissione del 22 febbraio 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici
RE4	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della commissione del 15 luglio 2021 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi.
RE5	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della commissione del 19 agosto 2021 che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici in conversione nell'unione e stabilisce l'elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controlli riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio

## IMPIANTO NORMATIVO – ELENCO DEGLI ATTI

REGOLAMENTI DELEGATI	
RD1	Regolamento delegato (UE) 2020/427 della commissione del 13 gennaio 2020 che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018 del Parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici.
RD2	Regolamento delegato (UE) 2020/1794 della commissione del 16 settembre 2020 che modifica l'allegato II parte I del regolamento (UE) 2018 del Parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda l'uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico
RD3	Regolamento delegato (UE) 2020/2146 della commissione del 24 settembre 2020 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica
RD4	Regolamento delegato (UE) 2021/269 della commissione del 04 dicembre 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/427 per quanto riguarda la data di applicazione delle modifiche apportate a determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio
RD5	Regolamento delegato (UE) 2021/642 della commissione del 30 ottobre 2020 che modifica l'allegato III del regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda determinate informazioni da indicare sull'etichetta dei prodotti biologici
RD6	Regolamento delegato (UE) 2021/715 della commissione del 20 gennaio 2021 che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda i requisiti per i gruppi di operatori
RD7	Regolamento delegato (UE) 2021/716 della commissione del 09 febbraio 2021 che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda le norme di produzione biologica relative ai semi germogliati e ai cespi di cicoria ai mangimi per taluni animali d'acquacoltura e trattamenti antiparassitari d'acquacoltura
RD8	Regolamento delegato (UE) 2021/1006 della commissione del 12 aprile 2021 che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda il modello del certificato che attesta la conformità con le norme relative alla produzione biologica
RD9	Regolamento delegato (UE) 2021/1189 della commissione del 07 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico di generi o specie particolari
RD10	Regolamento delegato (UE) 2021/1342 della commissione del 27 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio con norme relative alle informazioni che devono essere trasmesse dai paesi terzi e dalle autorità e organismi di controllo ai fini delle supervisioni del loro riconoscimento a norma dell'art. 33 par. 2 e 3 del regolamento CE n. 834/2007 del consiglio per le importazioni di prodotti biologici e dalle misure da adottare nell'esercizio di tale supervisione

## IMPIANTO NORMATIVO – ELENCO DEGLI ATTI

<b>RETTIFICHE AI REGOLAMENTI</b>	
RR1	2018-10-17: rettifica al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
RR2	2018-10-19: rettifica al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
RR3	2018-10-29: rettifica al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
RR4	2019-11-26: rettifica al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
RR5	2020-12-29: rettifica al regolamento (UE) 2020/1794 della Commissione, del 16 settembre 2020, che modifica l'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda l'uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico
RR6	2021-01-11: rettifica al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
RR7	2021-06-10: rettifica al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

# AGRICOLTURA BIOLOGICA

CONSIDERANDO (2) - REG (UE) 2018/848

Il rispetto di norme rigorose in materia di salute, di ambiente e di benessere degli animali nell'ambito della produzione biologica è intrinsecamente legato all'elevata qualità di tali prodotti. Come sottolineato nella comunicazione della Commissione del 28 maggio 2009 sulla politica di qualità dei prodotti agricoli, **la produzione biologica rientra tra i regimi di qualità dei prodotti agricoli dell'Unione**, insieme alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite, in conformità del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, e ai prodotti delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, in conformità del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>. In questo senso, la produzione biologica persegue gli stessi obiettivi della politica agricola comune ("PAC"), che sono parte integrante di tutti i regimi di qualità dell'Unione applicabili ai prodotti agricoli.




# CONTROLLI UFFICIALI

**Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).**



# CONTROLLI UFFICIALI



# AGRICOLTURA BIOLOGICA

OBIETTIVI (ART. 4) - REG (UE) 2018/848

VECCHI	NUOVI
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Rispetto dei cicli naturali</li><li>▪ Divieto di OGM</li><li>▪ Divieto utilizzo radiazioni ionizzanti</li><li>▪ Divieto utilizzo tecniche clonazione</li><li>▪ Divieto allevamento animali poliploidi artificialmente indotti</li><li>▪ Limitazione input esterni</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Promuovere le filiere corte e la produzione locale</li><li>▪ Conservare la fertilità dei suoli a lungo termine</li><li>▪ Contribuire a un ambiente non tossico</li><li>▪ Preservare gli elementi del paesaggio naturale</li><li>▪ Contribuire a un elevato livello di biodiversità (attraverso la diversificazione colturale)</li><li>▪ Vietare l'utilizzo di nanomateriali ingegnerizzati</li><li>▪ Incentivare l'utilizzo di sementi con elevato grado di diversità genetica</li></ul>

# AMBITO DI APPLICAZIONE

ART 2) - REG (UE) 2018/848

Include 3 categorie:




1. Prodotti agricoli vivi o non trasformati (incluso il materiale di riproduzione vegetale)
2. Prodotti agricoli trasformati ad uso alimentare
3. Mangimi

+ ALLEGATO I

RESTA ESCLUSA LA RISTORAZIONE – NORME NAZIONALI

# CAMPO DI APPLICAZIONE

REG (UE) 2018/848



# AGRICOLTURA BIOLOGICA

CONSIDERANDO (1) - REG (UE) 2018/848

La produzione biologica è un **sistema globale di gestione dell'azienda agricola** e di produzione alimentare basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di **ambiente** ed azione per il **clima**, un alto livello di **biodiversità**, la salvaguardia delle **risorse naturali** e l'applicazione di criteri rigorosi in materia di **benessere degli animali** e norme rigorose di produzione confacenti alle preferenze di un numero crescente di consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e **procedimenti naturali**. La produzione biologica esplica pertanto una duplice **funzione sociale**, provvedendo, da un lato, a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici da parte dei **consumatori** e, dall'altro, fornendo al pubblico **beni che contribuiscono alla tutela dell'ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale.**



# PIANO DI GESTIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA

CONSIDERANDO (24) - REG (UE) 2018/848

Al fine di sostenere e facilitare la conformità al presente regolamento, gli operatori, in ogni fase di produzione, preparazione e distribuzione, dovrebbero adottare, se del caso, **misure preventive** volte a garantire la **conservazione della biodiversità e la qualità del suolo**, a **prevenire e lottare contro gli organismi nocivi e le malattie**, ed **evitare effetti negativi sull'ambiente**, sulla salute degli animali e sulla salute dei vegetali. Dovrebbero anche adottare, se del caso, **misure precauzionali proporzionate sotto il loro controllo**, al fine di evitare la contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica conformemente al presente regolamento e di evitare la commistione di prodotti biologici, in conversione e non biologici.



# NORME AGGIUNTIVE SUI CONTROLLI UFFICIALI

CAPO VI REG (UE) 2018/848 – ART 38

I controlli ufficiali eseguiti in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/625 per la verifica della conformità al presente regolamento includono, in particolare:

- a) la verifica dell'applicazione, da parte degli operatori, di **misure preventive e precauzionali** di cui all'articolo 9, paragrafo 6, e all'articolo 28 del presente regolamento **in ogni fase di produzione, preparazione e distribuzione.**




### Misure Preventive:

- conservazione della biodiversità
- qualità del suolo
- prevenzione e la lotta contro gli organismi nocivi e le malattie
- misure che devono essere adottate per evitare effetti negativi sull'ambiente, sulla salute degli animali e sulla salute dei vegetali

### Misure Precauzionali:




- evitare la contaminazione da parte di sostanze non autorizzate – **rischio chimico**
- evitare la commistione con prodotti non biologici – **identificazione e tracciabilità**

DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLA PRODUZIONE AGRICOLA  
sistema globale di gestione dell'azienda agricola



# DIAGRAMMA DI FLUSSO GENERALE DELLA PRODUZIONE ZOOTECNICA

## sistema globale di gestione dell'azienda agricola



# Sostenibilità dell'allevamento biologico

REG EU 848 – ALL II, PARTE II – punto 1.3.3

Nella scelta delle razze o delle linee genetiche si deve tener conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali nonché della loro vitalità e resistenza alle malattie. Le razze e le linee genetiche devono essere selezionate per incoraggiare una maggiore diversità biologica e allo stesso tempo evitare malattie specifiche o problemi sanitari connessi con alcune razze e linee genetiche utilizzate nella produzione intensiva [ad es. sindrome da stress dei suini, sindrome PSE (carni pallide, molli, essudative), morte improvvisa, aborto spontaneo, parti difficili che richiedono taglio cesareo, ecc.], dando la preferenza a razze e varietà autoctone.



## Animal Welfare Quality - Sostenibilità Ambientale

---


<b>Autocontrollo</b>	<b>Gestione input</b>	<b>Alimentazione</b> <b>Cure Veterinarie</b> <b>Origine animale</b>
	<b>Gestione output</b>	<b>Conversione</b> <b>Commercializzazione</b>

**VALID**


# SOSTENIBILITA' DELL'ALLEVAMENTO

## ZOOTECNIA BIOLOGICA INDICE DI SOSTENIBILITA' DELL'ALLEVAMENTO

*La produzione animale è una componente essenziale dell'organizzazione della produzione agricola nelle aziende biologiche. L'approccio olistico dell'agricoltura biologica richiede che la produzione zootecnica sia legata alla terra. Attraverso il letame, infatti, si fornisce la materia organica e gli elementi nutritivi necessari alle colture e quindi si contribuisce al miglioramento del suolo e allo sviluppo di un'agricoltura sostenibile.*



# CONTRIBUIRE A TUTELARE L'AMBIENTE E IL CLIMA



# Sostenibilità dell'allevamento biologico

REG EU 848 – ALL II, PARTE II – punto 1.1

La produzione animale biologica prevede uno stretto legame con la terra. Poiché l'allevamento implica sempre la gestione delle terre agricole, la produzione animale «senza terra» è vietata.

A titolo orientativo per determinare la densità di animali appropriata, si può tener conto della tabella riportata nell'allegato IV.

Classe o specie	Numero massimo di animali equivalente 170 N/Ha/anno	Coefficiente UBA/capo
Equini di oltre 6 mesi	2	1
Vitelli da ingrasso	5	0.4
Altri bovini di meno di 1 anno	5	0.4
Bovini maschi da meno di 2 anni	3,3	0.6
Bovini femmine da meno di 2 anni	3,3	0.6
Bovini maschi di 2 anni e oltre	2	1
Manze da riproduzione	2,5	0.8
Manze da ingrasso	2,5	0.8
Vacche da latte	2	1
Vacche lattifere da riforma	2	1
Altre vacche	2,5	0.8
Coniglie riproduttrici	100	0.02
Pecore	13,3	0.15
Capre	13,3	0.15
Suinetti	74	0.025
Scrofe riproduttrici	6,5	0.3
Suini da ingrasso	14	0.14
Altri suini	14	0.14
Polli da carne	580	0.003
Galline ovaiole	230	0.008

## Sostenibilità dell'allevamento biologico

REG EU 848 – ALL II, PARTE I – punto 1.9.4

La quantità totale di effluenti di allevamento impiegati nell'azienda non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata.

Tale limite si applica esclusivamente all'impiego di letame, letame essiccato e pollina, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi.

**DIRETTIVA 91/676/CEE**  
“Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola”.

CATEGORIA DI ANIMALI	AZOTO AL CAMPO	
	KG/CAPO *ANNO	KG/Ton PV*ANNO
SCROFE CON SUINETTI FINO A 30 KG	26	101
SUINI ACCRESCIMENTO INGRASSO	10	110
VACCHE IN PRODUZIONE LATTE (PV 600 KG)	83	140
BOVINI RIMONTA LATTE (PV 300 KG)	36	120
BOVINI INGRASSO CARNE (PV 400 KG)	33	84
OVICAPRINI		99
EQUINI		69
OVAIOLE (PV 2 KG)	0.5	230
BROILERS (PV 1 KG)	0.2	328
TACCHINI (PV 9 KG CAPO)	1.5	165
FARAONA	0.2	240
CUNICOLI		143



## Sostenibilità dell'allevamento biologico

REG EU 848 – ALL II, PARTE I – punto 1.9.5

Le aziende dedite alla produzione biologica possono stipulare accordi scritti di cooperazione ai fini dell'utilizzo di effluenti eccedentari provenienti dalla produzione biologica **solo** con altre aziende ed imprese, che rispettano le norme di produzione biologica. Il limite massimo di 170 kg di azoto per ettaro/anno è calcolato sulla base dell'insieme delle unità di produzione biologiche coinvolte nella suddetta cooperazione.



# Sostenibilità dell'allevamento biologico

REG EU 848 – ALL II, PARTE II – punto 1.9.1.1

## ALIMENTAZIONE

### ERBIVORI

Gli animali sono alimentati con alimenti biologici nel rispetto delle esigenze nutritive dei singoli animali nei loro differenti stadi di sviluppo.

Almeno il 60 % della materia secca di cui è composta la razione giornaliera deve essere costituito da foraggi freschi, essiccati o insilati.

Almeno il 60 % degli alimenti proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto in cooperazione con altre aziende che applicano il metodo di produzione biologico, principalmente situate nella stessa regione.

I sistemi di allevamento devono basarsi in massima parte sul pascolo, tenuto conto della disponibilità dei pascoli nei vari periodi dell'anno.

# Sostenibilità dell'allevamento biologico

REG EU 848 – ALL II, PARTE II – punto 1.9.1.1

STALLA BOVINI DA LATTE							
BOVINE IN LATTAZIONE		42		BOVINA IN ASCIUTTA		8	
BOVINA IN LATTAZIONE				BOVINI RIMONTA 300 Kg P.V.			
Alimento	Kg	Apporti della razione		Alimento	Kg	Apporti della razione	
Foraggio				Foraggio			
Fieno di erba medica	5	Sostanza secca (Kg)	20	Fieno di erba medica	4	Sostanza secca (Kg)	7
Fieno di prato stabile	3	Proteina grezza (% s.s.)	14	Fieno di prato stabile	2	Proteina grezza (% s.s.)	11
Insilato di mais 35%	18	UFL (n./Kg s.s.)	0.81	Insilato di mais 35%	13	UFL (n./Kg s.s.)	0.80
Mangime		NDF (% s.s.)	41	Mangime		NDF (% s.s.)	44
Orzo integrale fiocchi	2	s.s. foraggi/s.s. totale (%)	65	Orzo integrale fiocchi	1,5	s.s. foraggi/s.s. totale (%)	67
Pisello seme integrale	2			Pisello seme integrale	1,5		
Erba medica disidratata	1,5						
BOVINA IN ASCIUTTA				CONSUMO ALIMENTO IN STALLA			TON
Alimento	Kg	Apporti della razione		Foraggio			
Foraggio				Fieno di erba medica			115
Fieno di erba medica	3	Sostanza secca (Kg)	13	Fieno di prato stabile			66
Fieno di prato stabile	2	Proteina grezza (% s.s.)	8	Insilato di mais 35%			412
Insilato di mais 35%	14	UFL (n./Kg s.s.)	0.69	Mangime			
Mangime		NDF (% s.s.)	54	Orzo integrale fiocchi			43
Orzo integrale fiocchi	0,5	s.s. foraggi/s.s. totale (%)	92	Pisello seme integrale			43
Pisello seme integrale	0,5						



# Sostenibilità dell'allevamento biologico

REG EU 848 – ALL II, PARTE II – punto 1.9.1.1




# Sostenibilità dell'allevamento biologico

REG EU 848 – ALL II, PARTE II – punto 1.9.1.1










20 Kg S.S.  
 14 % Proteina  
 0,8 UFL (Kg/S.S.)  
 F:C = 60:40



15 Kg S.S.  
 8 % Proteina  
 0,5 UFL  
 (Kg/S.S.)  
 F:C = 80:20




# CONIGLIO IN GABBIE FISSE INTEGRATE IN ARBORETO






### Parametri gestionali


Scrofe in ciclo	15
Parti/scrofa	2
Suinetti nati/nidiata	8
Interparto medio	168
Bande	3
Scrofe per banda	5
Suini all'ingrasso	200





CORSIA DI ALIMENTAZIONE

# SUINO SEMI BRADO IN GABBIE MOBILI A ROTAZIONE



## Parametri gestionali

Scrofe in ciclo	20
Parti/scrofa	2.17
Suinetti nati / nidiata	10
Sfasamento gg	42
Interparto medio	168
Bande	4
Scrofe per banda	5

# Sostenibilità dell'allevamento biologico

REG EU 848 – ALL II, PARTE II – punto 1.9.3.1; 1.9.4.2

## ALIMENTAZIONE SPECIE NON ERBIVORE

Per le specie non erbivore almeno il 30 % degli alimenti proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto in cooperazione con altre aziende che applicano il metodo di produzione biologico, principalmente situate nella stessa **Regione**.




# Sostenibilità dell'allevamento biologico

REG EU 848 – ALL II, PARTE II – punto 1.9.3.1; 1.9.4.2




CULTURE SVOLTE	2008			2009			CULTURA	Ton./Ha	No. Produzioni
	%	q/	Tonn. Anni	%	q/	Tonn. Anni			
Non specificato	34	20	71				Maie	4	21
Erba (integrati animali)	10	13	13				Fieno	3	4
Maie (non integrati animali)	22	14	19				Favino	3	6
Pisello	12	14	48						12
Altre colture perenni e democasi	3	2	9				Orzo	12	18
Altre colture (dieta 20%)	8	10	11				Alfalfa	3	3
Colture non specificate	3	2	9				% AUTOPRODUZIONE	21	

# ESEMPIO DI COOPERAZIONE TRA AZ BIOLOGICHE



## GALLINE OVAIOLE IN GABBIE MOBILI



## Animal Welfare Quality - Sostenibilità Ambientale

---

**VALID**

<b>Autocontrollo</b>	<b>Gestione input</b>	<b>Alimentazione</b> <b>Cure Veterinarie</b> <b>Origine animale</b>
	<b>Gestione output</b>	<b>Conversione</b> <b>Commercializzazione</b>

## ANIMAL WELFARE QUALITY

1. Libertà dalla sete, dalla fame e dalla malnutrizione
2. Libertà dal dolore , dalle ferite e dalle malattie
3. Libertà dalla paura
4. Libertà di avere un ambiente fisico adeguato
5. Libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali specie - specifiche

## Benessere nell'allevamento biologico

REG EU 464 – ALL I

E' vietato tenere gli animali legati o in isolamento, salvo per singoli capi per un periodo limitato e nella misura giustificata da motivi Veterinari, di benessere degli animali o per la sicurezza dei lavoratori

Le superfici minime degli edifici e degli spazi liberi all'aperto e le altre caratteristiche di stabulazione per le varie specie e categorie di animali sono fissate nell'allegato I Reg UE 464.

SPECIE - CATEGORIA	Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali)		Superfici scoperte (spazi liberi esclusi i pascoli)
	Peso vivo minimo (kg)	(mq/capo)	(mq/capo)
Bovini ed equini da riproduzione e da ingrasso	fino a 100	1,5	1,1
	fino a 200	2,5	1,9
	fino a 350	4,0	3
	oltre 350	5 con un minimo di 1 m <sup>2</sup> /100 kg	3,7 con un minimo di 0,75 m <sup>2</sup> /100 kg
Vacche da latte		6	4,5
Tori da riproduzione		10	30
Ovini e caprini		1,5 per pecora/capra	2,5
		0,35 per agnello/capretto	0,5
Scrofe in allattamento con suinetti fino a 40 giorni		7,5 per scrofa	2,5
Suini da ingrasso	fino a 50	0,8	0,6
	fino a 85	1,1	0,8
	fino a 110	1,5	1,2
Suinetti	oltre 40 giorni	0,6	0,4
Suinetti riproduttori		2,5 per scrofa	1,9
		6 per verro In recinti per la monta naturale: 10 mq/verro	8,0



# Benessere nell'allevamento biologico

REG EU 848 – ALL II, PARTE II

I locali di stabulazione hanno a disposizione una zona, sufficientemente ampia, confortevole, pulita e asciutta per il sonno o il riposo degli animali.

I locali di stabulazione devono avere pavimenti lisci ma non sdruciolevoli.

Almeno metà della superficie minima interna è costituita da materiale solido, ossia non composto da assicelle o graticciato.




# Benessere nell'allevamento biologico

REG EU 848 – ALL II, PARTE II

L'isolamento, il riscaldamento e l'aerazione del fabbricato garantiscono che la circolazione dell'aria, i livelli di polvere, la temperatura, l'umidità relativa e la concentrazione di gas siano mantenuti entro i limiti che garantiscono il benessere degli animali. L'edificio consente aerazione e illuminazione naturali abbondanti.

Categoria suini	Temperatura °C	Umidità relativa (%)	Velocità dell'aria (m/s)
Scrofa allattante	18-20		
Suinetti in allattamento	25-30	60-70	
Lattonzolo 1 settimana	25		0.2 - 0.7
Lattonzoli 5 settimana	25		
Suini all'ingrasso (leggero)	15-20	60-80	
Suini all'ingrasso (pesante)	10-15		



## Benessere nell'allevamento biologico


REG EU 848 – ALL II, PARTE II – punto 1.6; 1.7



Le pratiche zootecniche, comprese la densità di allevamento e le condizioni di stabulazione, garantiscono che siano soddisfatte le esigenze fisiologiche, etologiche e di sviluppo degli animali.


# Benessere nell'allevamento biologico

REG EU 848 – ALL II, PARTE II – punto 1.6; 1.7



# Benessere nell'allevamento biologico

REG EU 848 – ALL II, PARTE II – punto 1.6; 1.7





Il presente è un documento di lavoro e non deve essere considerato un documento ufficiale. Il presente è un documento di lavoro e non deve essere considerato un documento ufficiale. Il presente è un documento di lavoro e non deve essere considerato un documento ufficiale.



# Benessere nell'allevamento biologico

REG EU 848 – ALL II



# Benessere nell'allevamento biologico

REG EU 848 – ALL II, PARTE II

Le persone addette alla cura degli animali e al trattamento di animali durante il trasporto e la macellazione possiedono le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere animale **e hanno seguito una formazione adeguata, come previsto in particolare dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, ai fini della corretta applicazione delle norme di cui al presente regolamento.**



# Benessere nell'allevamento biologico

REG EU 848 – ALL II, PARTE II

I fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili sono adeguatamente puliti e disinfettati per evitare contaminazioni incrociate e la proliferazione di organismi patogeni.

Le feci, le urine, gli alimenti non consumati o frammenti di essi devono essere rimossi con la necessaria frequenza, al fine di limitare gli odori ed evitare di attirare insetti o roditori.



# Benessere nell'allevamento biologico

REG EU 848 – ALL II, PARTE II

La riproduzione deve avvenire con metodi naturali, non è indotta da trattamenti con ormoni o sostanze simili, a meno che non si tratti di una terapia veterinaria per un singolo animale.

È ammessa tuttavia l'inseminazione artificiale, non sono consentite altre forme di riproduzione artificiali, quali la clonazione e il trasferimento di embrioni.



# Benessere nell'allevamento biologico

REG EU 848 – ALL II, PARTE II

Tutti i giovani mammiferi sono nutriti con latte materno, di preferenza rispetto al latte naturale, per un periodo minimo di 3 mesi per i bovini (incluse le specie Bubalus e Bison) e gli equidi, 45 giorni per ovini e caprini e 40 giorni per i suini.

È vietato tenere gli animali in condizioni, o sottoporli ad un regime alimentare, che possano indurre anemia. Le pratiche di ingrasso sono reversibili a qualsiasi stadio dell'allevamento. È vietata l'alimentazione forzata.

L'alimentazione è finalizzata a una produzione di qualità piuttosto che a massimizzare la produzione stessa, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali nei vari stadi fisiologici.



# Benessere nell'allevamento biologico

REG EU 848 – ALL II, PARTE II – punto 1.6; 1.7

Le mutilazioni, che provocano negli animali stati di stress, danno, malessere o sofferenza sono vietate.

Tuttavia, alcune operazioni specifiche, come:

- l'applicazione di anelli di gomma alle code degli ovini;
- la recisione della coda o dei denti;
- la spuntatura del becco;
- la decornazione ([Nota 0012936-18/06/2014-DGSAF-COD UO-P](#));

possono essere autorizzate dall'Autorità Competente per determinati tipi di produzione o per motivi di sicurezza degli animali o degli esseri umani ([Format USL](#)).

La sofferenza degli animali è ridotta al minimo e se del caso alleviata applicando un'anestesia e/o analgesia sufficiente ed effettuando le operazioni all'età più opportuna ad opera di personale qualificato.

La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione solo previa anestesia e/o analgesia.



# Benessere nell'allevamento biologico

REG EU 848 – ALL II,

Regolamento 1/2005 - Accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008 - G.U. n. 118 del 21/5/2008

Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio

Il trasporto degli animali ha una durata il più possibile limitata.

Le operazioni di carico scarico si svolgono senza usare alcun tipo di stimolazione elettrica o altra stimolazione dolorosa o coercitiva sugli animali. E' vietato l'uso di calmanti allopatrici prima o nel corso del trasporto.

Agli animali sono vietati e ridotti al minimo sofferenze, dolore e angoscia nel corso della loro intera vita, **anche nel momento della macellazione.**



## Animal Welfare Quality - Sostenibilità Ambientale

---

**VALID**

<b>Autocontrollo</b>	<b>Gestione input</b>	<b>Alimentazione</b> <b>Cure Veterinarie</b> <b>Origine animale</b>
	<b>Gestione output</b>	<b>Conversione</b> <b>Commercializzazione</b>

# CONTROLLI UFFICIALI E ALTRE ATTIVITA' UFFICIALI

REG EU 848 – ART 39

*«Impegno dell'Operatore nel comunicare il comprovato sospetto di non conformità»*

## CONTROLLO IN ACCETTAZIONE DELLE MATERIE PRIME

All'atto dell'acquisto l'Operatore deve registrare, su modulistica aziendale (o sui documenti di acquisto), le verifiche quali/quantitative delle materie prime in ingresso adoperate per le produzioni biologiche. In particolare:

- l'adeguata pulizia dei mezzi di trasporto dei prodotti sfusi;
- la chiusura di imballaggi e contenitori se richiesta;
- la conformità dell'etichetta dei prodotti confezionati;
- la corrispondenza delle informazioni riportate in etichetta con quanto indicato nei documenti di vendita e/o nella scheda tecnica.
- Il certificato di conformità in corso di validità e la dichiarazione biologica nei documenti contabili



# CORRETTE PRATICHE IGIENICHE IN ALIMENTAZIONE ANIMALE

(REG CE 852/2004 – 853/2004, 183/2005)

## INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 1. Chimico        | Presenza di residui di sostanze attive non ammesse.  |
| 2. Tracciabilità  | Corretta identificazione   |
| 2. Microbiologico | Monitoraggio sanitario dei batteri patogeni, agenti responsabili di zoonosi, cariche microbiche anomale.<br><br>Valutazione dei processi indesiderati che possono svilupparsi in casi di cattiva gestione agronomica e/o da cattiva gestione nella fase di stoccaggio (micotossine). |
| 3. Biologico      | Prevedere un piano di disinfestazione dei locali vuoti, controllare lo stato delle partite, utilizzare trappole a ferormoni per gli artropodi ed effettuare operazioni di detarizzazione.  |
| 4. Organolettici  | Valutazione sensoriale che determina l'appetibilità delle produzioni e il grado di utilizzazione.  |



# PRODOTTI E SOSTANZE AUTORIZZATI PER L'USO COME MANGIMI O NELLA PRODUZIONE DI MANGIMI

REG EU 848 Art. 30 – REG DELEGATO UE 642

ETICHETTURA MANGIMI	
<b>Marchio o nome del produttore</b>	
Organismo di controllo autorizzato dal MIPAAF: IT BIO 000	Operatore Controlato: 123456
Nome commerciale del prodotto	
<b>BIOLOGICO</b>	
<b>COMPOSIZIONE:</b> L'elenco dei nomi delle materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico. L'elenco dei nomi delle materie prime ottenute da prodotti in conversione all'agricoltura biologica.	
1) % di materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico; 2) % di materie prime ottenute da prodotti in conversione all'agricoltura biologica; 3) % di materie prime non rientranti nei punti 1) e 2); 4) % totale di materie prime di origine biologica.	
<b>COMPONENTI ANALITICI</b>	<b>ELENCO ADDITIVI</b>
Quantitativo netto Kg	Lotto
	Data di scadenza

ETICHETTURA MANGIMI	
<b>Marchio o nome del produttore</b>	
Organismo di controllo autorizzato dal MIPAAF: IT BIO 000	Operatore Controlato: 123456
Nome commerciale del prodotto	
<b>Può essere utilizzato in agricoltura biologica, conformemente al regolamento (CE) n. 834/07 e 853/08</b>	
<b>COMPOSIZIONE:</b> L'elenco dei nomi delle materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico. L'elenco dei nomi delle materie prime ottenute da prodotti in conversione all'agricoltura biologica.	
1) % di materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico; 2) % di materie prime ottenute da prodotti in conversione all'agricoltura biologica; 3) % di materie prime non rientranti nei punti 1) e 2); 4) % totale di materie prime di origine biologica.	
<b>COMPONENTI ANALITICI</b>	<b>ELENCO ADDITIVI</b>
Quantitativo netto Kg	Lotto
	Data di scadenza



# PRODOTTI E SOSTANZE AUTORIZZATI PER L'USO COME MANGIMI O NELLA PRODUZIONE DI MANGIMI

REG EU 2021/1165 ALL. III

«Prodotti e sostanze autorizzati nell'uso come mangimi o nella produzione di mangimi»

ADDITIVI TECNOLOGICI			
Conservanti			
Autorizzazione	Numeri di identificazione	Sostanza	Descrizione e condizioni
A	1a	E 200	Acido sorbico
A	1a	E 236	Acido formico
A	1a	E 237	Formiato di sodio
A	1a	E 240	Acido acetico
A	1a	E 270	Acido lattico
A	1a	E 280	Acido propionico
A	1a	E 300	Acido citrico
Antiossidanti			
Autorizzazione	Numeri di identificazione	Sostanza	Descrizione e condizioni
A	1b	E 306	Estratti di origine naturale di tocoferolo
Agenti emulsionanti e stabilizzanti, addensanti e gelificanti			
Autorizzazione	Numeri di identificazione	Sostanza	Descrizione e condizioni
A	1	E 322	Lecitina Soltanto se ottenute da materie prime biologiche. Impiego limitato ai mangimi per gli animali di acquacoltura.
Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti			
Autorizzazione	Numeri di identificazione	Sostanza	Descrizione e condizioni
B	1	E 535	Ferrocianuro di sodio Dosaggio massimo di 20 mg/kg fucini (calcolato come anione di ferrocianuro).
A	1	E 551b	Silice colloidale
A	1	E 551c	Kieselgur (terra diatomacea purificata)
A	1	E 558	Bentonite - montmorillonite
A	1	E 559	Anglie coadiuvanti essenti da amianto
A	1	E 560	Miscelate naturali di steatite e cianite
A	1	E 561	Vermiculite
A	1	E 562	Seppiolite
B	1	E 566	Nitrocello - fenolite
B	1	E 568	Chinopollite di origine sedimentaria (bunt da ingrasso, polli da ingrasso, bovini, salmone)
A	1	E 599	Perlite
Additivi per insiati			
Autorizzazione	Numeri di identificazione	Sostanza	Descrizione e condizioni
A	1k		Enzimi, lieviti e batteri Impiego per la produzione di insiati solo quando le condizioni atmosferiche non consentono un'adeguata fermentazione.

ADDITIVI ORGANOLETTICI			
Autorizzazione	Numeri di identificazione	Sostanza	Descrizione e condizioni
A	2b	Sostanze aromatizzanti	Solo se estratti da prodotti agricoli.
ADDITIVI NUTRIZIONALI			
Vitamine			
Autorizzazione	Numeri di identificazione	Sostanza	Descrizione e condizioni
A	3a	Vitamine e provitamine	Derivate da prodotti agricoli. Se ottenute con processi di sintesi, solo quelle identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli possono essere utilizzate per gli animali monogastrici e gli animali di acquacoltura. Se ottenute con processi di sintesi, solo le Vitamine A, D ed E identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli possono essere utilizzate per i ruminanti, previa autorizzazione degli Stati membri fondata sulla valutazione della possibilità di apportare ai ruminanti allevati con il metodo biologico le dosi necessarie di tali vitamine attraverso l'alimentazione.

Oligoelementi			
Autorizzazione	Numeri di identificazione	Sostanza	Descrizione
A	3b	E1 Ferro	- carbonato ferroso - solfato ferroso monoidrato - solfato ferroso epaidrato - ossido ferroso
A	3b	E2 Iodio	- iodato di calcio, anidro
A	3b	E3 Cobalto	- carbonato basico di cobalto monoidrato - solfato di cobalto, monoidrato e/o eptaidrato
A	3b	E4 Rame	- carbonato basico di rame, monoidrato - ossido rameico - solfato di rame, pentaidrato
A	3b	E5 Manganese	- carbonato manganeseo - ossido manganeseo - solfato manganeseo, monoidrato
A	3b	E7 Molibdeno	- molibdato di sodio
A	3b	E8 Selenio	- selenato di sodio - selenito di sodio
ADDITIVI ZOOTECNICI			
Autorizzazione	Numeri di identificazione	Sostanza	Descrizione
A			Enzimi e microrganismi



# PRODOTTI E SOSTANZE AUTORIZZATI COME BIOCIDII

REG EU 2021/1165 ALL. III PARTE D – allegato VI del REG CE 889/08

## MAGAZZINAGGIO DEI PRODOTTI

Le aree destinate al magazzinaggio dei prodotti sono gestite in modo tale da garantire l'identificazione dei lotti ed evitare che i prodotti vengano mescolati od entrino in contatto con prodotti e/o sostanze non rispondenti alle norme di produzione biologica.

I prodotti biologici sono chiaramente identificabili in qualsiasi momento. È vietato il magazzinaggio e l'impiego di sostanze non ammesse dalle norme biologiche.



# CORRETTE PRATICHE IGIENICHE IN ALIMENTAZIONE ANIMALE

(REG CE 852/2004 – 853/2004, 183/2005)

## INDICAZIONI PER LA VERIFICA DELLA QUALITA' DELLE GRANAGLIE

<b>Rischi</b>	<b>Possibili cause</b>	<b>Analisi</b>	<b>Azioni correttive</b>
Contaminazione chimica dei prodotti	Possibili trattamenti pre e post raccolta - cross contamination	Analisi di laboratorio multi-residuale	Identificazione e valutazione dei fornitori con classe di rischio.
Impurità e polveri.	Cattiva gestione n fase di raccolta. Forniture di prodotto vecchio e mal conservato Inquinamento da terra.	Temperatura Umidità Ceneri Aflatossine	Valutazione del peso specifico in pre accettazione della merce (14%)  Monitoraggio dei fattori ambientali.  Pre-puliture e ventilazioni forzate.  Refrigerazione o conservazione in temperature e/o gas controllati.
Infestazione da insetti - roditori - volatili	Mancata valutazione dell'efficacia del piano di detarizzazione Forniture di prodotto vecchio e mal conservato Inquinamento da terra	Conta numerica Trappole a ferormoni Valutazione visiva della massa	Intensificazione e monitoraggio dei dell'efficacia del piano di detarizzazione.  Pre-puliture e ventilazioni forzate.  Predisposizione di tecniche di conservazione forzata (conservazione in temperature e/o gas controllati).  Uso di polvere di ditatomee – piretro

# CORRETTE PRATICHE IGIENICHE IN ALIMENTAZIONE ANIMALE

(REG CE 852/2004 – 853/2004, 183/2005)

## VERIFICA SENSORIALE DELLA QUALITA' DEI FORAGGI AFFIENATI

<b>Come si presentano le foraggio</b>	<b>Possibili cause</b>	<b>Analisi di laboratorio</b>	<b>Rischi</b>
Ammuffimenti, polverosità, odore di muffa, compattazione per strati.	Raccolta ad umidità eccessiva.	Non necessaria eventualmente aflatossine	Forte perdita di appetibilità, possibili rischi di micotossine.
Polverosità, presenza di piccole zolle.	Inquinamento da terra.	Ceneri	Contaminazione da Clostridi, disturbi intestinali (feci molli).
Polverosità, accentuata frantumazione, riduzione del profumo.	Fieno vecchio.	Nessuna.	Scarsa appetibilità, basso valore nutritivo e biologico.
Accentuata frantumazione, scarsa fogliosità	Fieno raccolto troppo secco.	NDF	Perdita di valore nutritivo
Steli grossolani, scarsa fogliosità, aspetto paglioso, presenza di inflorescenza e infruttescenze.	Raccolta tardiva	NDF, ADL	Scarsa appetibilità, basso valore nutritivo.
Colore bruno (tabacco)	Intense fermentazioni Post-raccolta e riscaldamento	Frazioni azotate	Riduzione del valore nutritivo e biologico
Colore slavato, scarsa fogliosità, assenza di profumo	Fieno bagnato	Nessuna.	Scarsa appetibilità, basso valore nutritivo e biologico, basso contenuto in B-carotene.

## TRATTAMENTI VETERINARI

REG EU 848 ALL. II - 1.5.2.4.

Ad eccezione delle vaccinazioni, delle cure antiparassitarie e dei piani obbligatori di eradicazione, nel caso in cui un animale o un gruppo di animali sia sottoposto a **più di tre cicli** di trattamento con medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica, antibiotici compresi, in 12 mesi, o a più di un ciclo di trattamento se la sua vita produttiva è inferiore a un anno, né gli animali interessati né i prodotti da essi derivati sono venduti come prodotti biologici e gli animali sono sottoposti ai periodi di conversione previsti al punto 1.2.



# TRATTAMENTI VETERINARI

REG EU 848 ALL. II - 1.5.2.1. – 1.5.2.2

Se gli animali si ammalano o si feriscono, nonostante l'applicazione delle misure preventive destinate a garantire la loro salute, sono curati immediatamente.

Le malattie sono trattate immediatamente per evitare sofferenze agli animali. I medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità, nel rispetto di condizioni rigorose e sotto la responsabilità di un veterinario, quando l'uso di prodotti omeopatici, fitoterapici e di altre terapie non è appropriato.



## Animal Welfare Quality - Sostenibilità Ambientale

---

**VALID**

<b>Autocontrollo</b>	<b>Gestione input</b>	<b>Alimentazione</b> <b>Cure Veterinarie</b> <b>Origine animale</b>
	<b>Gestione output</b>	<b>Conversione</b> <b>Commercializzazione</b>

# IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI E PERIODI DI CONVERSIONE

REG EU 848 ALL. II

I periodi di conversione specifici per tipo di produzione animale sono definiti come segue:

- a) 12 mesi per i bovini e gli equini destinati alla produzione di carne e, in ogni caso, non meno di tre quarti della loro vita;
- b) 6 mesi per gli ovini, i caprini e i suini, nonché per gli animali destinati alla produzione lattiera;
- c) 10 settimane per il pollame introdotto prima dei 3 giorni di età e destinato alla produzione di carne, ad eccezione delle anatre di Pechino;
- d) 7 settimane per le anatre di Pechino introdotte prima dei 3 giorni di età;
- e) 6 settimane per il pollame introdotto prima dei 3 giorni di età e destinato alla produzione di uova;
- f) 12 mesi per le api
- g) 3 mesi per i conigli;
- h) 12 mesi per i cervidi.



# TRACCIABILITA NELLA PRODUZIONE PRIMARIA

REG CEE 178/2002

## **DOCUMENTAZIONE DA POSSEDERE IN AZIENDA**

### **INFORMAZIONI IN ENTRATA      INFORMAZIONI IN USCITA**

- nominativo del fornitore (nome e ragione sociale della ditta, indirizzo sede legale, stabilimento di provenienza dell'alimento o del mangime, o animale).
- Natura dei beni ricevuti (tipologia)
- Numero di telefono, fax, e-mail e nome di un referente della ditta fornitrice in modo da poterlo contattare immediatamente e collaborare in caso di urgente ritiro o messa in quarantena di un prodotto ricevuto che non risponde ai criteri di sicurezza alimentare.
- nominativo del cliente (nome e ragione sociale della ditta, indirizzo sede legale, stabilimento del cliente).
- Natura dei prodotti forniti al cliente (tipologia) e quantitativo.
- Numero di telefono, di fax, e-mail e punto di contatto del cliente in modo da poterlo contattare immediatamente e collaborare in caso di urgente ritiro o messa in quarantena di un prodotto ceduto che non risponde ai criteri di sicurezza alimentare.



# RACCOLTA, IMBALLAGGIO, TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO DEI PRODOTTI

REG UE 848/2018 - ALLEGATO III

## TRACCIABILITA NELLA PRODUZIONE PRIMARIA BIOLOGICA

La vendita è destinata solo ad altri operatori controllati, in tal caso i prodotti sfusi o confezionati e/o etichettati, sono venduti solo tra operatori controllati al sistema e sono accompagnati dalla dichiarazione di conformità nei documenti di vendita/trasporto:

- il nome e l'indirizzo dell'operatore e, se diverso da quest'ultimo, del proprietario o venditore del prodotto.
- Il nome del prodotto o, nel caso di mangimi composti, la loro descrizione, accompagnati da un riferimento al metodo di produzione biologico.
- Il nome e/o il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo a cui è assoggettato l'operatore.
- L'identificazione del lotto (attraverso il sistema comunicato e conforme alla legislazione vigente) che permetta di mettere in relazione il prodotto con la contabilità aziendale.



# RACCOLTA, IMBALLAGGIO, TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO DEI PRODOTTI

## REG UE 848/2018 - ALLEGATO VI – MODELLO DI CERTIFICATO

### CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Certificato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici

**Parte I - elementi obbligatori**

1. Numero del documento:	2. Selezionare la casella opportuna: <input type="checkbox"/> Operatore <input type="checkbox"/> Gruppo di operatori - Cfr. punto 9
3. Nome e indirizzo dell'operatore o del gruppo di operatori:	4. Nome e indirizzo dell'autorità competente o, se del caso, dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo dell'operatore o del gruppo di operatori e codice nazionale nel caso dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo:
5. Attività dell'operatore o del gruppo di operatori (selezionare le caselle pertinenti):	
<input type="checkbox"/> Produzione <input type="checkbox"/> Preparazione <input type="checkbox"/> Distribuzione/immersione nel mercato <input type="checkbox"/> Magazzinaggio <input type="checkbox"/> Importazione <input type="checkbox"/> Esportazione	
6. Categorie di prodotti di cui all'articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e metodi di produzione (selezionare le caselle pertinenti):	
a) Vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi semi e altre materiale riproduttivo vegetale Metodo di produzione: <input type="checkbox"/> produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione <input type="checkbox"/> produzione durante il periodo di conversione <input type="checkbox"/> produzione biologica con produzione non biologica	
b) Animali e prodotti animali non trasformati Metodo di produzione: <input type="checkbox"/> produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione <input type="checkbox"/> produzione durante il periodo di conversione <input type="checkbox"/> produzione biologica con produzione non biologica	
c) Alghe e prodotti di acquacoltura non trasformati Metodo di produzione: <input type="checkbox"/> produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione <input type="checkbox"/> produzione durante il periodo di conversione <input type="checkbox"/> produzione biologica con produzione non biologica	
d) Prodotti agricoli trasformati, inclusi prodotti di acquacoltura, destinati a essere utilizzati come alimenti Metodo di produzione: <input type="checkbox"/> produzione di prodotti biologici <input type="checkbox"/> produzione di prodotti in conversione <input type="checkbox"/> produzione biologica con produzione non biologica	

e) Mangimi Metodo di produzione: <input type="checkbox"/> produzione di prodotti biologici <input type="checkbox"/> produzione di prodotti in conversione <input type="checkbox"/> produzione biologica con produzione non biologica	
f) Vini Metodo di produzione: <input type="checkbox"/> produzione di prodotti biologici <input type="checkbox"/> produzione di prodotti in conversione <input type="checkbox"/> produzione biologica con produzione non biologica	
g) Altri prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2018/848 o non ricomprendi nelle categorie precedenti Metodo di produzione: <input type="checkbox"/> produzione di prodotti biologici <input type="checkbox"/> produzione di prodotti in conversione <input type="checkbox"/> produzione biologica con produzione non biologica	
Il presente documento è stato rilasciato in conformità del regolamento (UE) 2018/848 per certificare che l'operatore o il gruppo di operatori (selezionare l'opzione opportuna) rispettano tale regolamento.	
7. Data, luogo: Nome e firma per conto dell'autorità competente o, se del caso, dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo che ha emesso il certificato:	8. Certificato valido dal: [inserire data] al: [inserire data]
9. Elenco dei membri del gruppo di operatori di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/848	
Nome del membro	Indirizzo o altra forma di identificazione del membro



# CORRETTE PRATICHE IGIENICHE IN PRODUZIONE ANIMALE

(REG CE 852/2004 – 853/2004, 183/2005)

## INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI

1. Chimico  
Presenza di residui di sostanze attive non ammesse.
2. Microbiologico  
Monitoraggio sanitario dei batteri patogeni, agenti responsabili di zoonosi, cariche microbiche anomale.  
  
Valutazione dei processi indesiderati che possono svilupparsi in casi di cattiva gestione agronomica e/o da cattiva gestione nella fase di stoccaggio (micotossine).
3. Biologico  
Prevedere un piano di disinfestazione dei locali vuoti, controllare lo stato delle partite, utilizzare trappole a ferormoni per gli artropodi ed effettuare operazioni di detarizzazione.

# CORRETTE PRATICHE IGIENICHE IN PRODUZIONE ANIMALE


(REG CE 852/2004 – 853/2004, 183/2005)

Tenere puliti tutti gli impianti utilizzati per la produzione primaria e le operazioni associate, inclusi quelli utilizzati per immagazzinare e manipolare i mangimi e, ove necessario dopo la pulizia, disinfettarli in modo adeguato.

Per quanto possibile, evitare la contaminazione da parte di animali e altri insetti nocivi.

Immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione.

Tenere puliti e, ove necessario dopo la pulizia, disinfettare in modo adeguato le attrezzature, i contenitori, le gabbie, i veicoli e le imbarcazioni.



Prevenire l'introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di nuovi animali e comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle autorità competenti.

Per quanto possibile, assicurare la pulizia degli animali inviati al macello e, ove necessario, degli animali da produzione.

Tenere conto dei risultati delle analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da animali o altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana.

Utilizzare acqua potabile o acqua pulita, ove necessario in modo da prevenire la contaminazione.

Assicurare che il personale addetto alla manipolazione dei prodotti alimentari sia in buona salute e segua una formazione sui rischi sanitari.

Usare correttamente gli additivi per i mangimi e i medicinali veterinari, come previsto dalla normativa pertinente


# CORRETTE PRATICHE IGIENICHE - PRODUZIONE LATTE

(REG CE 852/2004 – 853/2004, 183/2005)

Le attrezzature per la mungitura, e i locali in cui il latte è immagazzinato, manipolato o refrigerato devono essere situati e costruiti in modo da evitare rischi di contaminazione del latte.

I locali per il magazzinaggio del latte devono essere opportunamente protetti contro gli animali infestanti o parassiti, essere separati dai locali in cui sono stabulati gli animali e ove necessario per soddisfare i requisiti di igiene della mungitura, della raccolta e del trasporto, essere muniti di impianti di refrigerazione adeguati.

Le superfici delle attrezzature destinate a venire a contatto con il latte (utensili, contenitori, cisterne, ecc., utilizzati per la mungitura, la raccolta o il trasporto del latte) debbono essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare e debbono essere mantenute in buone condizioni. Ciò richiede l'impiego di materiali lisci, lavabili e atossici.



Il latte deve essere posto, immediatamente dopo la mungitura, in un luogo pulito, progettato e attrezzato in modo da evitare la contaminazione. Deve essere immediatamente raffreddato, la catena del freddo dev'essere mantenuta durante il trasporto e all'arrivo presso lo stabilimento di destinazione.

Le persone addette alla mungitura e/o alla manipolazione del latte crudo devono indossare abiti idonei e puliti. Curare con grande attenzione la pulizia personale. A questo scopo devono essere disponibili installazioni idonee attigue al locale di mungitura per consentire agli addetti alla mungitura e alla manipolazione del latte crudo di lavarsi le mani e le braccia.


Dopo l'impiego, tali superfici debbono essere pulite e, se necessario, disinfettate. Dopo ogni viaggio, o ogni serie di viaggi se il lasso di tempo tra lo scarico e il carico successivo è estremamente contenuto, ma ad ogni modo almeno una volta al giorno, i contenitori e i bidoni usati per il trasporto del latte crudo devono essere puliti e disinfettati adeguatamente prima di una loro riutilizzazione.

## CORRETTE PRATICHE IGIENICHE - PRODUZIONE DI UOVA (REG CE 852/2004 – 853/2004; REG CE 1028/2006)


La raccolta deve essere eseguita in una zona separata dai restanti locali che compongono l'unità di allevamento.

Le uova vanno immagazzinate e trasportate alla temperatura più adatta, preferibilmente costante, per garantire una conservazione ottimale delle loro caratteristiche igieniche.

Nei locali del produttore e fino al momento in cui vengono vendute al consumatore, le uova vanno conservate pulite, all'asciutto e al riparo da odori estranei, protette in modo efficace dagli urti e sottratte all'esposizione diretta ai raggi solari.



Le uova possono essere vendute, a uso alimentare, direttamente dal produttore al consumatore. Il produttore può vendere le uova direttamente nel proprio allevamento, in un mercato locale (compreso entro un raggio massimo di 10 km dal luogo di produzione) oppure porta a porta (ossia vendita effettuata direttamente dal produttore presso il domicilio del consumatore finale). In merito alla rintracciabilità e l'etichettatura, per un allevamento con meno di 50 capi (gallina, faraona, anatra, oca, tacchina e quaglia), non è necessario marciare le uova individualmente con il codice del produttore: è sufficiente che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita o comunicati all'acquirente nel caso di vendita porta a porta.



**MANUALE DI GESTIONE  
E  
CORRETTA PRASSI IGIENICA  
PER  
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI BIOLOGICI**

AI SENSI DEI REGOLAMENTI CE 178/2002 – 852/2004 – 834/2007

a cura di Antonio Marcone



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

ANTONIO MARCONE

mail: [antonio.marcone@bioagricert.org](mailto:antonio.marcone@bioagricert.org)

mail: [antonio.marcone@outlook.com](mailto:antonio.marcone@outlook.com)

Cell: 3389759909

ID LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/antonio-marcone-b891b659/>

